



Sentenza della Corte

nella causa C-108/26 RX | D (Decisione relativa alla gestione del traffico aereo)

COMUNICATO STAMPA n. 144/26

Lussemburgo, 8 ottobre 2026

Volo in ritardo: una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale che consenta al vettore di sottrarsi al suo obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria al passeggero

Per la prima volta, la Corte di giustizia annulla una sentenza del Tribunale pronunciata in via pregiudiziale, giudicando che l'interpretazione ivi adottata pregiudica l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione

Nel luglio 2023, una passeggera doveva viaggiare da Smirne (Turchia) a Varsavia (Polonia). Il suo volo è arrivato con oltre tre ore di ritardo. L'aeromobile utilizzato aveva precedentemente effettuato un altro volo tra Katowice (Polonia) e Smirne che aveva a sua volta subito un ritardo in seguito a una decisione di gestione del traffico aereo. Questa decisione era connessa a talune restrizioni dello spazio aereo dell'Ungheria e della Romania messe in atto a causa di condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, dopo l'arrivo dell'aereo a Smirne, è stato constatato un guasto tecnico la cui riparazione è durata più di due ore.

Poiché la passeggera ha ceduto il proprio diritto al risarcimento ad una società specializzata, quest'ultima chiede al vettore aereo un indennizzo di 400 euro.

Il giudice polacco investito della controversia constata che, se la perdita di tempo connessa alla gestione del traffico aereo fosse dedotta dal ritardo totale, il volo da Smirne a Varsavia risulterebbe arrivato con meno di tre ore di ritardo, cosicché la passeggera non avrebbe diritto al risarcimento. Esso desidera quindi che si chiarisca a quali condizioni una decisione di gestione di tale traffico possa costituire una «circostanza eccezionale» ai sensi del diritto dell'Unione ¹, idonea a dispensare il vettore dall'obbligo di corrispondere un risarcimento.

Nella sua sentenza del 21 gennaio 2026 ² il Tribunale dell'Unione europea ³ ha risposto che una siffatta decisione non è inerente al normale esercizio dell'attività di un vettore aereo e che, in linea di principio, sfugge all'effettivo controllo del vettore, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano motivata, a meno che quest'ultimo abbia contribuito alla sua adozione. Secondo il Tribunale, è la decisione stessa, e non la sua motivazione, ad essere determinante, nella misura in cui è quest'ultima ad incidere, dall'esterno, sull'esecuzione del volo. Di conseguenza, il Tribunale ha giudicato che una decisione di questo tipo può costituire una «circostanza eccezionale» anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di almeno tre ore.

Su proposta del primo avvocato generale, la Corte di giustizia ha deciso di riesaminare parzialmente ⁴ la sentenza del Tribunale a causa di un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che l'interpretazione adottata dal Tribunale pregiudica effettivamente l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, essa annulla la sentenza del Tribunale nella misura in cui è stata oggetto del riesame.

La Corte giudica che **una qualunque decisione di gestione del traffico aereo non può, di per sé, essere qualificata come «circostanza eccezionale».** Nell'esercizio della loro attività, i vettori aerei si trovano necessariamente di fronte, con cadenza ordinaria e regolare, a questo tipo di decisioni. Per accertare l'esistenza di «circostanze eccezionali», **occorre ricercare l'evento che ha condotto all'adozione della decisione di gestione del traffico aereo** e verificare, caso per caso, se tale evento non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore e se

sfugga al suo effettivo controllo.

Pertanto, **non è sufficiente che un vettore invochi la decisione in questione per essere dispensato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria. Esso deve dimostrare che tale decisione è stata adottata in ragione di una circostanza avente essa stessa natura eccezionale.**

Sostituendo la propria risposta a quella del Tribunale, la Corte ricorda che, nel caso di specie, la decisione di gestione del traffico aereo era stata adottata in ragione di talune restrizioni dello spazio aereo ungherese e rumeno, imposte a causa di condizioni meteorologiche avverse. **Condizioni siffatte possono costituire circostanze eccezionali qualora siano di una gravità tale da impedire che il volo in questione sia effettuato in piena sicurezza e conformemente alla programmazione inizialmente prevista.** Infatti, in tale ipotesi, esse non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò sia avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, la Corte osserva che un evento può costituire una «circostanza eccezionale» anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di volo di almeno tre ore. Qualora il ritardo all'arrivo derivi, allo stesso tempo, da un evento di questo tipo e da un'altra circostanza, occorre dedurre dal ritardo totale la durata imputabile alla circostanza eccezionale al fine di valutare se il passeggero abbia diritto ad un risarcimento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Le pronunce pregiudiziali del Tribunale possono, in via eccezionale, essere riesaminate dalla Corte, su proposta del primo avvocato generale, in caso di grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. In mancanza di una tale proposta – entro un mese dalla decisione del Tribunale – quest'ultima diventerà definitiva. Per contro, se il primo avvocato generale propone un riesame, occorrerà attendere l'esito del procedimento dinanzi alla Corte affinché la decisione del Tribunale divenga definitiva o la decisione della Corte si sostituisca ad essa.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Curia Web TV](#) » nonché su « [European Broadcasting Service](#) » ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ L'articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in

materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

² Sentenza del 21 gennaio 2026, D (Decisione di gestione del traffico aereo), [T-134/25](#).

³ A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale ricadenti in sei materie specifiche, fra le quali si annoverano la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o di cancellazione di servizi di trasporto (v. anche il comunicato stampa n. [125/24](#)).

⁴ Il riesame verte unicamente sulle risposte apportate dal Tribunale alle prime due delle quattro questioni sollevate dal giudice nazionale. Non compete alla Corte sostituire la sua risposta alla motivazione che il Tribunale ha dedicato alla terza e alla quarta questione, che non sono state oggetto di riesame.